

MOTIVI AGGIUNTI nell'interesse del dott. **Cetrangolo Giulio**, (c.f. _____),
nato a _____, e residente a _____, rappresentato e difeso – giusta
mandato in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. _____),
con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod.
proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di
Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.

NONCHÉ CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del Direttore
Generale p.t.

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI Campofredano Martina, (c.f. _____), nata a _____,
residente in _____;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: H) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l'Emilia-Romagna, prot. n. 292 del 28.05.2024, con il quale veniva approvata la
graduatoria di merito definitiva del concorso del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli
del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, indetto
con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il
personale scolastico, prot. n. 1330 del 04.08.2023 (pubblicato sul portale ministeriale in data
07.08.2023, ai sensi dell'art. 1, commi 329 ss. della L. 30.12.2021 n. 234, laddove non figura il
nominativo del ricorrente; **I)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome
lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente,

NEL RICORSO, ISCRITTO AL R.G.N. 1517/2024, PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA:

a) dell'avviso prot. n. 2896 del 26.01.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna,
recante comunicazione dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e relativo calendario del
*«Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento
dell'educazione motoria nella scuola primaria»*, indetto ai sensi dell'art. 1, commi 329 ss. della L.
30.12.2021 n. 234, laddove formalizza l'esclusione del ricorrente; **b)** dei verbali della Commissione

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

esaminatrice recanti la correzione della prova scritta sostenuta dal ricorrente; **c)** degli eventuali provvedimenti adottati, di data e protocollo sconosciuti, con i quali sono stati approvati gli esiti della prova scritta e la conseguente esclusione del ricorrente; **d)** del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 30.03.2022 n. 80 (pubblicato sul sito ministeriale il 24.07.2023, e all'art. 11 del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1330 del 04.08.2023 (pubblicato sul portale ministeriale in data 07.08.2023), recante bando di indizione del concorso *de quo*, con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa; **E)** qualora occorra, del D.P.C.M. 26.06.2023 e D.M. 30.03.2022 n. 80, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso *de quo*, e il decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1330 del 04.08.2023, recante la *lex specialis*; **F)** qualora occorra, della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, prot. n. 35056 del 20.12.2023, recante estrazione della lettera per la prova orale; **G)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale di cui è causa;

CONSEGUENTEMENTE, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 30 COD. PROC.AMM., PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione del ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa, consentendogli di espletare la successiva prova orale.

FATTO

Con ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugnava l'avviso prot. n. 2896 del 26.01.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, recante comunicazione dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e relativo calendario del «*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria*», indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1330 del 04.08.2023 (pubblicato sul portale

2

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

ministeriale in data 07.08.2023, ai sensi dell'art. 1, commi 329 ss. della L. 30.12.2021 n. 234, laddove formalizza l'esclusione del ricorrente, nonché il provvedimento recante la correzione dell'elaborato del ricorrente consegnato al termine della prova scritta svolta in data 15.12.2023, con conseguente attribuzione del punteggio pari a 68/100 pt.

In data 15.01.2024, il Ministero resistente rendeva disponibile sulla piattaforma informatica "Polis" l'elaborato consegnato dai candidati nel corso della prova e le relative correzioni e, conseguentemente, il ricorrente poteva apprendere quali fossero le risposte ritenute esatte ai quesiti somministrati.

Inopinatamente, verificate le risposte giudicate erranee **egli si avvedeva del grave sviamento nell'espletamento della prova che si era determinato a causa di ben tre quesiti** (n. 13, 27 e 35), **per i quali il Ministero resistente aveva definito come corrette le risposte che, invece, non erano univocamente quelle giuste e/o erano oggettivamente sbagliate**, risultando di contro legittime e/o giuste le opzioni indicate dal dott. Cetrangolo.

Con ogni evidenza, nella vicenda di cui è causa, il riconoscimento di tale punteggio, corrispondente alla risposta esatta del quesito individuato come erroneo o sviante, comporterebbe il raggiungimento della soglia di idoneità e quindi il superamento della prova scritta, con conseguente accesso al prosieguo delle operazioni concorsuali.

Costituitasi l'Amministrazione resistente, veniva discussa l'istanza cautelare all'udienza del 05.03.2024, all'esito della quale, il T.A.R. Lazio, con ordinanza cautelare n. 922/2024 del 06.03.2024 affermava che *"Ritenuto, dunque, di dover disporre, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., una verifica nominando, a tal fine, il Preside della Università del Foro Italico di Roma, con facoltà di delega, perché provveda a designare un Professore ordinario dotato delle specifiche competenze in materia necessarie per lo svolgimento del predetto incombenza, rinviando il giudizio alla camera di consiglio del 23 aprile 2024.*

Invero, la verifica depositata risultava del tutto parziale, sviata ed incompleta rispetto al quesito formulato da codesto ecc.mo Tribunale, disattendendo i chiari criteri di analisi fissati nell'ordinanza

istruttoria, non chiarendo, sotto il profilo scientifico, le ambiguità e gli errori contenuti nei quesiti ministeriali contestati.

All'esito dell'udienza del 23.04.2024, il T.A.R. Lazio, con ordinanza cautelare n. 1590/2024 del 24.04.2024, rigettava l'istanza cautelare.

Orbene, con decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, prot. n. 292 del 28.05.2024 (**doc. 1**), veniva approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1330 del 04.08.2023 (pubblicato sul portale ministeriale in data 07.08.2023, ai sensi dell'art. 1, commi 329 ss. della L. 30.12.2021 n. 234, ove non figura il nominativo del ricorrente.

* * * * *

Avverso i provvedimenti impugnati, la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre innanzi a codesto ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

1) Illegittimità derivata.

I provvedimenti impugnati sono inficiati da vizi di illegittimità derivata in quanto danno attuazione al prosieguo delle operazioni concorsuali oggetto di gravame con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Ad ogni effetto processuale e sostanziale, quindi, si impugna il decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, prot. n. 292 del 28.05.2024, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1330 del 04.08.2023 (pubblicato sul portale ministeriale in data 07.08.2023, ai sensi dell'art. 1, commi 329 ss. della L. 30.12.2021 n. 234, ove non figura il nominativo del ricorrente.

4

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Per completezza difensiva, infine, si rinvia alle doglianze ed alle censure articolate nel ricorso introduttivo che integralmente si riporta di seguito:

“MOTIVI

In rito

I) Sulla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165

La presente controversia è senz’altro attratta alla giurisdizione di codesto ecc.mo Tribunale avendo ad oggetto la disciplina generale di una procedura concorsuale finalizzata all’immissione in ruolo del personale docente, in particolare con riferimento agli elementi essenziali della selezione, sicché afferisce alla fase del reclutamento che è connotata dalla spendita di poteri autoritativi da parte del Ministero resistente.

Secondo un granito insegnamento della Suprema Corte, infatti, «L’art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all’art. 97 Cost., nel senso che per “procedure concorsuali di assunzione”, ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro. Il termine “assunzione” deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l’attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17 dicembre 2018, n. 32624. In termini, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2021, n. 1066)

II) Sulla competenza di codesto ecc.mo Tribunale adito ai sensi dell’art. 13 cod. proc. amm.

Sempre in via preliminare, va rilevata la sussistenza della potestas iudicandi in capo a codesto ecc.mo Tribunale adito in quanto la lesione deriva evidentemente dai provvedimenti presupposti che hanno natura di atti generali e validi sull’intero territorio nazionale (cfr. ex multis Cons. Stato, Ad. Plen., 12 dicembre 2012 n. 38).

In tal senso, quindi, pur scaturendo l’interesse a ricorrere dall’esclusione da una procedura articolata a livello regionale, ciò non di meno non può non essere evidenziato come, in ordine ai

5

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

profili contestati, gli esiti della selezione concorsuale non presentino affatto un autonomo contenuto discrezionale, ma siano invece espressione della mera attuazione delle disposizioni dettate dalla *lex specialis* e dai provvedimenti ministeriali di approvazione dei quesiti sottoposti ai candidati in occasione della prova scritta, invero unici per la classe concorsuale.

Non vi è chi non veda, infatti, come l'accoglimento della pretesa azionata richieda inevitabilmente la caducazione di clausole del bando concorsuale, ovviamente non disapplicabili non trattandosi di atto normativo, eliminando ogni margine di libera determinazione nella definizione delle modalità di svolgimento della prova e, quindi, nell'individuazione dei candidati idonei.

Ne deriva che, anche per ovvie ragioni di uniformità dei giudizi e di parità di trattamento dei candidati, la valutazione di legittimità dei provvedimenti impugnati va rimessa a codesto ecc.mo Tribunale adito, dal momento che la pronuncia costitutiva è finalizzata a rimuovere gli effetti di atti che trovano applicazione oltre ciascun ambito regionale.

III) Nel merito

Violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, congruità e proporzionalità di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione dell'art. 400 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 09.05.1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dei principi di par condicio, trasparenza ed imparzialità di cui all'art. 1 della L. 07.08.1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione delle regole della concorsualità e del principio meritocratico. Violazione e falsa applicazione del principio del favor participationis. Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere. Manifesto sviamento. Irragionevolezza. Manifesta illogicità. Come dedotto in fatto, **gli esiti della prova scritta sono stati fortemente condizionati dalla predisposizione di quesiti patentemente illegittimi, siccome formulati in modo ambiguo ovvero abbinati a risposte errate**, sicché l'attività selettiva è risultata di fatto sviata rispetto al fine pubblico di individuare i candidati in possesso di adeguate competenze e capacità professionali.

In particolare, occorre focalizzare l'attenzione sull'item che atteneva proprio alla verifica circa la conoscenza delle materie di insegnamento relative alla classe concorsuale di cui è causa.

Con il **quesito n. 13**, infatti, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:

6

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

“Quale delle seguenti affermazioni NON riguarda l’approccio educativo dell’outdoor education?”

- a) Consente di apprendere grazie all’osservazione e ad esperienze in contesti reali;
- b) Si contrappone alla diffusione dell’utilizzo delle risorse digitali;
- c) Si focalizza sui contenuti delle proposte rispetto al setting;
- d) Favorisce il miglioramento della qualità del sonno regolando il ritmo circadiano;

Come si evince dall’elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta l’opzione c) – segnalata con un asterisco (*) – in luogo dell’opzione b) flagata dal ricorrente (X).

Al riguardo, l’erroneità del quesito, invero mal formulato e sostanzialmente sviante, risulta oggettivamente dimostrata se solo si tiene conto della natura della domanda in parola che, in sintesi, era finalizzata a verificare quale affermazione non riguardasse l’approccio educativo dell’outdoor education.

La risposta del ricorrente è senz’altro corretta.

Orbene, come indicato dai protocolli INDIRE (doc. 14) “Sotto il termine «Outdoor education» sono comprese una grande varietà di esperienze pedagogiche caratterizzate da didattica attiva che si svolge in ambienti esterni alla scuola e che è impostata sulle caratteristiche del territorio e del contesto sociale e culturale in cui la scuola è collocata. L’offerta formativa dell’Outdoor education include quindi una grande varietà di attività didattiche che vanno da esperienze di tipo percettivo-sensoriale (orto didattico, visite a fattorie, musei, parchi, ecc.) ad esperienze basate su attività sociomotorie ed esplorative tipiche dell’Adventure education (orienteering, trekking, vela, ecc.), a progetti scolastici che intrecciano l’apertura al mondo naturale con la tecnologia (coding, robotica, tinkering, ecc.), fino a percorsi educativi profondamente ispirati alla tradizione nordeuropea.

L’uso delle tecnologie è consapevole e rappresenta un’opportunità per guardare i materiali naturali con una diversa modalità. Per esempio, lo smartphone e le applicazioni di cui si dispone rappresentano, oramai, un supporto necessario ed utile nel corso di un’osservazione guidata in ambiente naturale al fine di verificare alcune ipotesi, come evidenziato da studi di numerosi Istituti Scolastici, pubblicati da INDIRE: “**L’uso delle tecnologie digitali si intreccia con quello di materiali cartacei e naturali**”; affermano i docenti: non facciamo distinzione tra tecnologia digitale e strumenti ‘tradizionali’: bussola, martello, coltello, pirografo, stadera, lente telescopica, microscopio ottico,

*ecc. [...] ma anche smartphone con le diverse app, macchina fotografica digitale, ecc. [...]; sono i bambini che scelgono cosa usare!'. In particolare, è stato evidenziato che "L'orizzonte di riferimento n. 2, **Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare**, intende restituire la trasversalità delle ICT, riconducendone l'uso a una riflessione critica sulle pratiche di insegnamento e apprendimento. Non tecnologie ovunque, ma solo dove queste apportano un reale valore aggiunto. Nell'OE, ad esempio, **possono essere utili per 'catturare' qualche fase, momento o particolare dell'attività esterna (fotocamera di uno smartphone o di un tablet) o per analizzarne alcune componenti (un microscopio).** Naturalmente, l'attività di ricerca nel web per il reperimento di dati e informazioni ed effettuata indoor può estendere **l'impiego delle tecnologie oltre un loro mero utilizzo strumentale**". (si veda in particolare pag. 8, 15, 53 e 54, Giunti, C., Lotti, P., Mosa, E., Naldini, M., Orlandini, L., Panzavolta, S., Tortoli, L. et al. (a cura di), "Avanguardie educative". Linee guida per l'implementazione dell'Idea "Outdoor education", versione 2.0 [2023], INDIRE, Firenze, 2023, **doc. 15**).*

*Ma vi è di più. Dopo l'emergenza Covid-19, in Italia sono sempre di più le scuole e i centri educativi per l'infanzia che si stanno orientando all'outdoor education. Ma in piena era digitale, **l'educazione alla natura non può prescindere dalle nuove tecnologie e dall'utilizzo delle risorse digitali**, affiancando così ai metodi "tradizionali" le "app" che coinvolgono maggiormente i bambini, come risulta da numerosi siti tematici in materia (**doc. 16**) e, peraltro, da articoli di dottrina del settore (**doc. 17**).*

Ne deriva che l'approccio educativo dell'outdoor education comprende, senza alcun dubbio, l'uso delle tecnologie e l'utilizzo delle risorse digitali.

*Alla luce di quanto sopra, **la risposta fornita dal ricorrente senz'altro è corretta.***

*Con il **quesito n. 27**, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:*

"Con il concetto di apprendimento basato su problemi s'intende:

a) un approccio attraverso cui l'insegnante aiuta gli studenti a identificare problemi, porre domande, cercare risposte, riportare risultati e creare un interesse nell'apprendimento;

b) l'insieme delle modalità di apprendimento che sono fondate sulla risoluzione attiva dei problemi da parte degli studenti;

c) un modello educativo che invita gli alunni a partire dai problemi quotidiani per cercare di risolverli attraverso lo studio e l'approfondimento;

d) un insieme di tecniche e prassi didattiche che adottano una metodologia basata sul compito di realtà e che invitano gli studenti a identificare possibili soluzioni a problemi quotidiani”;

Come si evince dall'elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta l'opzione a) – segnalata con un asterisco (*) – in luogo dell'opzione b) flagata dal ricorrente (X).

Il quesito è del tutto **fuorviante ed ambiguo in quanto si presta a diverse interpretazioni, nonché entrambe le risposte sono corrette.**

L'apprendimento basato sui problemi (in inglese Problem-based learning, spesso indicato con l'abbreviazione PBL) è un approccio pedagogico centrato sullo studente che utilizza l'analisi di un dato problema quale scenario di partenza per l'acquisizione di nuove conoscenze. In particolare, **i discenti vengono incoraggiati attivamente al ragionamento e alla risoluzione del problema** ricavando e attingendo in modo autonomo a tutte le fonti informative necessarie a tale scopo (**doc. 18**).

Orbene, i manuali del settore (M. Giampaolo, Problem Based Learning On-line. Modelli, strumenti e casi per lo sviluppo professionale, Milano, Franco Angeli, 2022, **doc. 19**) hanno evidenziato che “è emerso con chiarezza come il PBL permetta di riprodurre all'interno del contesto formativo esperienze di complessità pari a quelle possibili in un contesto lavorativo, apprendendo però in un ambiente protetto e sotto la supervisione di un tutor, un mentore o un coach a supporto delle attività di inquadramento del problema, dei processi decisionali, di progettazione delle strategie e di problematizzazione degli assunti di partenza o degli esiti. Ora, proprio la partecipazione attiva del learner, la concretezza pragmatica delle attività svolte, la focalizzazione sul soggetto in formazione, la valorizzazione dell'intersoggettività che caratterizza lo svolgimento del compito e la sua valutazione caratterizzano questo metodo, che incide significativamente sulle performance future degli studenti nel contesto formativo e fuori da esso (Fabbri, Romano, 2018; Lotti, 2018, 2019) (si veda pagina 11). Ed ancora, è stato sottolineato come....Torp e Sage (2002), invece, enfatizzano il

coinvolgimento attivo degli studenti nel ruolo di risolutori che progressivamente diventano autodiretti sforzandosi di identificare correttamente il problema e le condizioni necessarie per una sua risoluzione efficace: nella loro descrizione, di conseguenza, il PBL risulta essere un apprendimento esperienziale organizzato intorno all'indagine e la soluzione di problemi reali e concreti" (si veda pagina 17).

E' stato rilevato che **"L'apprendimento basato sui problemi si caratterizza**, oltre che per la presenza di un problema a un gruppo di studenti, anche **per la posizione attiva assunta dallo studente che diventa il protagonista del suo apprendimento**. E' lui che analizza il caso; formula domande; ipotizza risposte; individua gli argomenti e le fonti bibliografiche; ... **valorizza il ruolo attivo del soggetto in tutti i processi cognitivi** (memoria, attenzione, formazione del concetto, processi inferenziali) e con esso il ruolo delle "variabili intermedie" cioè motivazioni, attese, autostima" (A. Lotti, *Problem-Based Learning: Apprendere per problemi a scuola: guida al PBL per l'insegnante*, Franco Angeli, Milano, 2018, **doc. 20**).

Ebbene, la caratteristica distintiva dell'apprendimento basato sul problema risiede, dunque, nel proporre **una modalità operativa attiva centrata sugli studenti** e sul processo, piuttosto che sul docente e sul prodotto, come ampiamente evidenziato, peraltro, da numerosi articoli di dottrina del settore (**doc. 21**).

Alla luce di quanto dimostrato, la **risposta del ricorrente è senz'altro corretta**.

Ne deriva che a tutto voler concedere, non può non rilevarsi l'oggettiva **impossibilità del candidato di individuare univocamente la risposta esatta, da cui l'effetto confondente del quesito**.

Con il **quesito n. 35**, inoltre, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:

"Uno degli obiettivi di apprendimento dell'educazione fisica previsto nella sezione "Il gioco, lo sport, le regole e il fair play" delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012, è:

- a) vivere la vittoria con agonismo dimostrando contrarietà nell'accettare la sconfitta;
- b) partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara
- c) realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi
- d) saper utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali".

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Come si evince dall'elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta l'opzione b) – segnalata con un asterisco () – in luogo dell'opzione c) flagata dal ricorrente (X).*

Al riguardo, l'erroneità del quesito, invero mal formulato e sostanzialmente sviante, risulta oggettivamente dimostrata se solo si tiene conto della natura della domanda in parola che, in sintesi, era finalizzata a verificare quale fosse uno degli obiettivi di apprendimento dell'educazione fisica emanato con DM n. 254/2012.

*La risposta del **ricorrente** è senz'altro corretta.*

*Proprio le Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012 (**doc. 22**, si veda pagina 71), infatti, nella sezione "Il gioco, lo sport, le regole e il fair play", stabiliscono che "Il gioco, lo sport, le regole e il fair play:*

- Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche varianti.

*- **Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi** e partecipa in forma propositiva alle scelte della squadra.*

- Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice.

- Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l'altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta".

***Sul punto nulla quaestio!!** La risposta del ricorrente "realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi" è sicuramente corretta.*

Pertanto, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, a fronte del grave sviamento ingeneratosi a causa di quesiti oggettivamente erronei e ambigui, appare oltremodo evidente.

Costituisce infatti ius receptum che «Affinché le domande somministrate in una prova concorsuale scritta a risposta multipla possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da

11

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

consentire l'univocità della risposta. In una prova concorsuale scritta a risposta multipla ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta. Qualora la risposta indicata dall'amministrazione come esatta non può essere considerata l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta, l'Amministrazione non può considerare la risposta fornita dalla ricorrente errata ai fini della valutazione delle sue competenze» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, 21 giugno 2021 n. 7346. In termini, cfr. ex multis TAR Campania, Napoli, Sez. II, 7 settembre 2021 n. 5729).

*In tal senso, quindi, **il limite nella discrezionalità tecnica assegnata all'Amministrazione pubblica si rinviene nella certezza ed univocità della soluzione corretta nonché, ovviamente, nella veridicità dei quesiti in termini di aderenza ai contenuti disciplinari e al programma d'esame.***

Al riguardo, è stato affermato che «In tema di pubblici concorsi, se da un lato sussiste una certa discrezionalità nella elaborazione delle domande, dall'altro lato non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.. In altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 14 ottobre 2019 n. 11811).

La natura oggettivante del giudizio formulato in tale tipologia di prova, infatti, postula necessariamente che non vi sia margine di incertezza nella valutazione della risposta, sicché questa deve essere verificabile senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti soluzioni interpretative.

Ne deriva, quindi, che «In materia di svolgimento delle prove di un concorso pubblico, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060).

*In ragione della cennata ricostruzione giuridica dei limiti di ragionevolezza e proporzionalità dell'attività tecnico-discrezionale, come tali sindacabili dal Giudice Amministrativo, **ne discende il dovere di garantire la effettiva rispondenza dei quesiti al complessivo patrimonio di conoscenze acquisite di una determinata disciplina, pena evidentemente l'attendibilità della selezione e la lesione di principi di imparzialità e par condicio.***

Secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, infatti, «La necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile» (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. II, 21 ottobre 2020 n. 4649. In termini, cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 27 agosto 2019, n. 10628)".

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura.

Ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego ed è di valore indeterminabile, sicché è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 16 luglio 2024

(avv. Guido Marone)

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore della ricorrente,

premessi che

13

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

- la presente azione è finalizzata ad ottenere la riammissione del ricorrente alla selezione concorsuale relativa al decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, prot. n. 292 del 28.05.2024, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1330 del 04.08.2023 (pubblicato sul portale ministeriale in data 07.08.2023, ai sensi dell'art. 1, commi 329 ss. della L. 30.12.2021 n. 234, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in detta graduatoria e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti;

- secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, formatosi anche in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, decreto n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, del provvedimento e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio, Roma, affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Napoli-Roma, 16 luglio 2024

(avv. Guido Marone)

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli-Roma, 16 luglio 2024

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data: 16/07/2024 15:10:02

15

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 1658 del 01.10.2026, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 1517/2024.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".